

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari "Istituzione di un albo delle imprese artigianali"

del 6 novembre 2018

ANTEFATTI

La presente iniziativa parlamentare elaborata è presentata contestualmente all'approvazione del rapporto di maggioranza n. 7535R1 che, dando seguito al messaggio n. 7535 del Consiglio di Stato dell'8 maggio 2018, chiede l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA); essa vuole essere una base di partenza per il mandato che la stessa maggioranza commissionale ha chiesto al Parlamento di conferirle, per approfondire possibili proposte concrete e attuabili alternative alla LIA.

I. PREMESSA

Con riferimento ai contenuti del rapporto della Commissione della legislazione al messaggio n. 7535, volto a chiedere l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA), i sottoscritti firmatari condividono che, alla luce degli effetti positivi dati dalla stessa nel suo breve periodo di vita, sia essenziale trovare in breve tempo una soluzione alternativa, compatibile con il diritto superiore, ma che permetta nel contempo di avere un controllo sulle imprese artigianali che operano sul nostro territorio, di favorire chi è in grado di fornire lavoro di qualità e di arginare i fenomeni negativi e nocivi connessi con un esercizio dell'attività di scarsa qualità.

In particolare, si condivide che siano da salvaguardare e mantenere i seguenti effetti positivi generati dall'implementazione della LIA:

1. Accertare la presenza in Ticino di un numero importante di imprese che sfuggivano al rilevamento: prima dell'adozione della LIA si stimava che dalla stessa sarebbero state toccate circa 2000-2500 imprese; in realtà sono oltre 4000¹.
Quale conseguenza del rilevamento di numerose aziende non ancora censite e presenti in Ticino è stato possibile:
 - assoggettare ai CCL diverse imprese non ancora identificate e sottoposte;
 - accertare la struttura delle imprese non censite e il numero di dipendenti cui danno lavoro.
2. Controllare le imprese già censite e accertarne la struttura, il numero di dipendenti e la conformità dell'attività con gli scopi sociali delle stesse, segnalando così al registro di commercio le incongruenze ed eventuali dati inesatti.
3. Migliorare il rilevamento e la lotta ai fenomeni di malaedilizia e di concorrenza sleale e contrastare il moltiplicarsi di aziende fittizie.
4. Instaurare collaborazioni e sinergie tra gli organi di sorveglianza che hanno permesso una maggiore incisività dei controlli;

¹ Dati all'11 giugno 2018 (Statistiche LIA 2016-2018):

- 5'730 domande di iscrizione per 4732 imprese (ci sono casi di iscrizioni a più categorie);
- 4'557 domande di iscrizione con sede in Svizzera (ca. 250 da altri Cantoni); 1'173 dal resto dell'Europa (di cui 1'109 dall'Italia);
- su 4'557 domande di iscrizione, solo 115 sono state respinte in virtù dell'esito negativo delle verifiche tecniche (45 con sede in Italia e 70 in Svizzera).

5. Segnalare ai competenti organi le potenziali ditte fittizie, create con l'unico scopo di eludere la limitazione delle entrate sul territorio tramite notifica a 90 giorni;
6. Professionalizzare le imprese e valorizzare le figure professionali prive di titoli, ma con sufficiente esperienza tecnica;
7. Rientrare gli scoperti nei confronti di istituti pubblici e privati di assicurazione. L'iscrizione all'Albo LIA è infatti subordinata all'annuale presentazione della seguente documentazione:
 - documenti comprovanti l'avvenuto pagamento – nell'anno precedente – dei contributi AVS/AI/IPG/AD, LAINF, cassa malati, LPP, contributi professionali, imposte alla fonte, ev. PEAN e cauzioni se previste dai CCL;
 - attestazione sul rispetto del CCL rilasciata dalla competente commissione paritetica, per le imprese assoggettate;
 - dichiarazione aggiornata di una compagnia assicurativa RC per almeno 1 milione o garanzie equivalenti.L'iscrizione di imprese con importanti scoperti relativi a oneri sociali, LPP, assicurazioni,... è stata subordinata alla sottoscrizione di un accordo di rientro rateale con i creditori, con la comprova del rispetto delle scadenze mensili di pagamento.
8. Ridurre il numero di notifiche di prestatori di servizio esteri indipendenti (padroncini).

Nel contempo, i sottoscritti firmatari sono consapevoli delle criticità e dei punti negativi della LIA, che sono in particolare i seguenti:

- **incompatibilità con il diritto federale superiore (LMI)**

Il principio della preminenza del diritto federale (art. 42 cpv. 1 Cost. fed.) vieta ai Cantoni di adottare e di applicare norme che eludono il diritto federale o ne contraddicono il senso e lo spirito, per gli scopi o i mezzi che mettono in atto per perseguirli, oppure che trattano di materie che il legislatore federale ha inteso regolamentare in maniera esaustiva. In questo caso una legge cantonale può però sussistere se persegue scopi diversi da quelli del diritto federale, oppure se ne rafforza l'efficacia. I Cantoni non hanno invece la competenza di promulgare disposizioni complementari, anche se in accordo con il diritto federale, se questo esclude in un campo specifico qualsiasi regolamentazione (*TF 2C_204/2010 del 24/11/2011, c. 4.1*);

- **eccesso di burocrazia e onerosità finanziaria, soprattutto per le piccole imprese**

II. ANALISI DELLA FATTISPECIE GIURIDICA

Scopo dichiarato della LIA è quello di favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, migliorare la sicurezza dei lavoratori e prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza (art. 1). L'albo delle imprese artigianali è costituito a garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza (art. 3).

Infine essa persegue lo scopo di «*regolamentare maggiormente il settore e fornire al cliente un ulteriore elemento di valutazione in fase di delibera*»².

Secondo la COMCO la LIA rappresenta uno **strumento di restrizione d'accesso al mercato per gli offerenti esterni, contrario al diritto superiore e in particolare alla Legge sul mercato interno (LMI)**.

² Cfr. Iniziativa parlamentare elaborata di Paolo Pagnamenta e cof. del 5 novembre 2012.

Dalla seguente tabella si sintetizza il parere della citata autorità federale, con riferimento a quanto esposto nella sua raccomandazione indirizzata al Consiglio di Stato e datata 19 dicembre 2016.

1. Sull'obbligo d'iscrizione a un albo professionale per poter lavorare in un Cantone

Principio LMI	Situazione in Ticino (LIA)	Parere COMCO
L'obbligo d'iscrizione ad un albo per poter lavorare costituisce una restrizione del libero accesso al mercato, ammessa solo alle condizioni di cui all'<u>art. 3 cpv. 1 LMI</u>: - deve rivestire la forma di oneri o condizioni; - non deve essere discriminatorio; - deve essere indispensabile per preservare interessi pubblici preponderanti - devono rispettare il principio di proporzionalità	Per non correre il rischio di incappare in sanzioni amministrative e penali, un'impresa artigianale non può legittimamente assumere mandati per l'esecuzione di lavori in Ticino senza previa iscrizione all'Albo LIA. L'iscrizione all'Albo LIA è subordinata alla prova dell'adempimento di determinati requisiti professionali e personali (art. 6 e 7 LIA), oltre che alla presentazione di numerosa documentazione (art. 4, 5 e 9 RLIA).	La preparazione della domanda e la procedura d'iscrizione all'Albo LIA impongono un carico amministrativo elevato e oneroso, che ritarda e rende più complessa e dispendiosa l'offerta di servizi e prestazioni di lavoro da parte di imprese artigianali extracantonali sul territorio del Cantone Ticino.

2. Sugli interessi pubblici preponderanti

Principio LMI	Situazione in Ticino (LIA)	Parere COMCO
Una restrizione al libero mercato è ammissibile se indispensabile per preservare interessi pubblici preponderanti.	Art. 3 LIA: l'Albo LIA è istituito a garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza.	La qualità dei lavori non costituisce un interesse pubblico preponderante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI e l'iscrizione ad un albo non è una misura idonea ed indispensabile per perseguire tali obiettivi

3. Sul principio di proporzionalità

Principio LMI	Situazione in Ticino (LIA)	Parere COMCO
Una restrizione al libero mercato deve rispettare il principio di proporzionalità. Eventuali misure devono essere idonee, necessarie e ragionevoli.	Art. 3 LIA: l'Albo LIA è istituito a garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza. Per essere ammesse all'albo LIA, le imprese artigianali	Il solo fatto che un'impresa sia iscritta all'Albo LIA non permette di assicurare che questa impresa rispetti le normative in materia di sicurezza dei lavoratori e che non commetta abusi in materia di concorrenza. Pertanto, <u>l'obbligo d'iscrizione all'Albo LIA non è conforme al principio di proporzionalità e la restrizione del libero accesso al mercato è illecita.</u> - <u>Sui requisiti professionali:</u> essi possono essere considerati

	devono disporre di determinati requisiti professionali e personali (art. 4 cpv. 1, 6 e 7 LIA) - Professionali: Titoli di studio minimi e pratica professionale minima secondo allegato RLIA / Il CDS può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con sufficiente esperienza lavorativa - Personali: diritti civili, niente condanne penali, ottima reputazione, solvibilità	adeguati a garantire una certa qualità dei lavori, ma non sono indispensabili per perseguire tale scopo / Titoli di studio o prova di un'esperienza professionale minima non sono misure adeguate e indispensabili per proteggere la sicurezza dei lavoratori o per prevenire gli abusi in materia di concorrenza / la richiesta sistematica di copie di titoli di studio minimo non è giustificata. Pertanto, <u>i requisiti professionali minimi imposti dalla LIA non sono conformi al principio di proporzionalità.</u> - <u>Sui requisiti personali:</u> non sono conformi al principio di proporzionalità.
--	--	---

	Per poter essere iscritte all'Albo LIA, le imprese devono compilare un modulo ed allegare numerosa documentazione, atta a comprovare che siano soddisfatti i requisiti posti dalla LIA. La procedura non è limitata al semplice annuncio.	La COMCO riconosce il diritto di un Cantone a sorvegliare e a controllare le imprese che esercitano un'attività lucrativa sul proprio territorio. <u>Il dovere di sorveglianza può essere considerato un interesse pubblico sufficiente.</u> La sorveglianza deve essere <u>limitata al semplice annuncio</u>, senza che le imprese extracantonali siano tenute a soddisfare ulteriori condizioni o adempiere ulteriori formalità burocratiche. Le misure previste dalla LIA oltrepassano ciò che è idoneo, necessario e ragionevole per perseguire l'obiettivo del dovere di sorveglianza e non sono quindi conformi al principio di proporzionalità.
--	--	---

4. Sulla procedura di restrizione del libero accesso al mercato

Principio LMI	Situazione in Ticino (LIA)	Parere COMCO
La procedura di accesso al mercato per gli offerenti	L'iscrizione all'Albo LIA è subordinata al pagamento di	La richiesta del pagamento di tasse d'iscrizione all'Albo LIA e

extracantonali deve essere gratuita (art. 3 cpv. 4 LMI).	tasse d'iscrizione e di tenuta a giorno dell'albo (art. 19 LIA e 11 RLIA). È possibile prescindere dal prelievo delle tasse d'iscrizione e di tenuta a giorno per i richiedenti aventi sede o domicilio in un altro Cantone, nella misura in cui gli stessi sono abilitati ad operare nel loro Cantone di origine e rispettano i requisiti degli art. 6 e 7 LIA (art. 11 cpv. 2bis RLIA).	per la tenuta a giorno dello stesso non è conforme al principio di gratuità della procedura di autorizzazione stabilito dalla LMI. La deroga a favore delle aziende extracantonali non è ammissibile, nella misura in cui questa non vale per i richiedenti che esercitano legalmente la propria attività nel Cantone d'origine senza disporre di titoli di studio specifici o senza adempiere ai requisiti personali stabiliti dalla LIA. <u>La gratuità della procedura deve essere assoluta:</u> i Cantoni non hanno neppure il diritto di recuperare i costi generati dal procedimento d'ammissione stesso (DTF 123 / 313).
--	--	---

In conclusione, richiamato quanto sopra e quanto i membri della Sottocommissione LIA hanno avuto modo di apprendere dagli stessi giuristi della COMCO in occasione di una loro audizione, la COMCO potrebbe tutelare una restrizione del libero accesso al mercato solo se la procedura per le ditte extracantonali sia limitata al semplice annuncio (il dovere di sorveglianza è un interesse preponderante), semplice, rapido e gratuito, senza però che le ditte debbano attendere di ricevere una conferma ad annuncio avvenuto per poter lavorare. Come possibili sanzioni per chi non rispetta la procedura è ammesso il richiamo (la prima volta) ed eventuali sanzioni solo in caso di recidiva.

Occorre inoltre considerare che, le restrizioni ammissibili non devono costituire una barriera dissimulata all'accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali (art. 3 cpv. 3 LMI). A questo proposito il TRAM nella propria sentenza del 27/02/2018 (inc. 52.2016.592) ha evidenziato che, come dal fatto che misure protezionistiche da una concorrenza sconveniente estera fossero chiaramente indicati tra gli scopi della LIA, si debba evincere che a sostegno delle restrizioni al libero accesso al mercato previste dalla stessa, vi siano solo motivi protezionistici e barriere dissimulate.

III. SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE PUBBLICO PREPONDERANTE: LIMITAZIONE DELL'OBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO ALLA LIA AD ALCUNE PROFESSIONI PIÙ RISCHIOSE – CONFRONTO CON ALTRI ALBI PROFESSIONALI

Oltre all'Albo LIA, da anni in Ticino si conoscono diversi strumenti analoghi, finalizzati a subordinare l'accesso al mercato all'iscrizione ad un albo.

In particolare, si ritiene opportuno un confronto tra l'albo LIA e alcuni strumenti analoghi e a tutela dei quali il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in più occasioni:

- Albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti (LEPICOSC);
- Albo degli ingegneri e degli architetti (LEPIA)
- Albo delle professioni di fiduciario (LFid)

La sentenza del TRAM del 27/02/2018 (inc. 52.2016.592) indica al proprio considerando 4.3.2.1 quanto segue: «Si deve escludere che la garanzia della qualità dei lavori artigianali, a

cui si richiama l'art. 1 LIA, possa giustificare l'istituzione di un regime autorizzativo [...]. In genere, si deve infatti considerare che i prodotti e i servizi offerti in ambito artigianale non implicano, a differenza di quanto avviene ad esempio per le professioni in ambito sanitario, legale o eventualmente finanziario, la necessità di tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti – quali segnatamente la salute, la sicurezza, l'ordine, la quiete o la moralità pubblici, oppure la buona fede nei rapporti commerciali – che, secondo il Tribunale federale, potrebbero giustificare una restrizione della libertà economica da parte del legislatore cantonale al punto da legittimare l'introduzione di un obbligo autorizzativo improntato sul rispetto delle severe condizioni sopra esposte».

1. Confronto con la LEPICOSC

Dichiaratamente, lo spunto per la richiesta di istituire l'albo LIA è l'albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti, regolamentato nella Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC).

Scopo della LEPICOSC³:

- ovviare alla problematica delle insufficienti qualifiche professionali e morali delle imprese di costruzione attive nel settore dell'edilizia privata o pubblica;
- regolamentare un settore (edilizia e genio civile) dove chiunque prima poteva operare, anche senza possedere la necessaria preparazione tecnica e/o organizzativa;
- assicurare un adeguato controllo pubblico nel settore della costruzione, dove sono sempre più richiesti elevati standard di sicurezza e di qualità dei lavori.

Oltre a quanto qui sopra, a giudizio del TRAM «di norma le attività di natura artigianale non sono minimamente paragonabili, per quanto attiene soprattutto alle esigenze di tutela del pubblico dai rischi da esse generati, ai lavori di edilizia e genio civile assoggettati alla LEPICOSC» (c. 4.3.2.1).

2. Confronto con la LEPIA

L'esercizio delle professioni e di architetto in Ticino è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (OTIA). Scopo della LEPIA è quello di promuovere la dignità e il corretto esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (art. 1 cpv. 1 LEPIA).

A giudizio del TRAM⁴, l'albo LIA non può essere giustificato paragonandolo all'albo LEPIA, poiché «trattasi di due professioni liberali che presuppongono l'acquisizione di conoscenze tecniche e scientifiche presso una scuola universitaria o di rango equivalente, per cui, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si giustifica l'accesso a tali professioni già per motivi di sicurezza legati all'esercizio delle medesime».

In realtà, la sentenza del Tribunale federale citata dal TRAM non giustifica l'albo LEPIA con il fatto che si tratterebbe di «professioni liberali che presuppongono l'acquisizione di conoscenze tecniche e scientifiche presso una scuola universitaria o di rango equivalente», bensì si limita a tutelare lo strumento, con la seguente argomentazione: «il Tribunale federale ha già confermato in via generale la facoltà dei Cantoni di sottoporre l'esercizio della professione di architetto a regole specifiche a tutela dell'interesse pubblico, segnatamente per motivi di sicurezza legati all'esercizio della professione. Su tali basi, ha quindi espressamente riconosciuto conforme alla Costituzione il diritto da parte dello Stato di permettere l'accesso a tale professione solo a chi possiede determinati diplomi o titoli equivalenti»; e poi ancora: «la LEPIA non ha come scopo quello di favorire qualcuno in particolare, bensì di tutelare la

³ Cfr. materiali legislativi, citati in STF 2C_81/2014 dell'11 agosto 2014, c. 4.2.

⁴ STA 52.2016.592 del 27 febbraio 2018, c. 4.3.2.1.

sicurezza della popolazione in relazione all'esercizio della professione di ingegnere e di architetto; nell'ambito del perseguimento di questo scopo, un trattamento differenziato risulta pertanto lecito»⁵. Inoltre, anche volendo ammettere che la giustificazione della regolamentazione del settore degli architetti e degli ingegneri sarebbe data dal fatto che si tratta di professioni universitarie, ciò non significa né che tutte le professioni universitarie debbano essere regolamentate, né che non si possano porre precise regole a professioni non universitarie o analoghe.

Di diverso avviso la COMCO⁶, secondo la quale gli obiettivi sanciti dall'art. 1 cpv. 1 LEPIA «difficilmente possono costituire degli interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LMI. Inoltre, l'esistenza di un albo professionale o di un registro cantonale non è né adeguata né indispensabile per garantire una corretta applicazione delle regole d'arte, la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti e una sufficiente qualifica professionale degli operatori. Tale restrizione non è quindi conforme al principio di proporzionalità». E poi ancora: «tramite raccomandazione del 29 gennaio 2001, la COMCO aveva raccomandato ai Cantoni di Friburgo, di Ginevra, di Neuchâtel e Ticino di sopprimere l'esigenza dell'iscrizione ai registri cantionali degli architetti e ingegneri. Per quanto concerne il Cantone Ticino, la COMCO constata che il registro cantonale è stato mantenuto. In effetti, solo gli ingegneri e gli architetti che hanno ottenuto l'autorizzazione e che sono iscritti all'Albo OTIA possono legittimamente esercitare la propria professione nel Cantone Ticino».

Per la COMCO dunque l'Albo OTIA non è conforme alla LMI, mentre il Tribunale federale ha già in più occasioni tutelato tale strumento.

3. Confronto con la LFid

Giusta l'art. 1 LFid, l'esercizio delle professioni di fiduciario, commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale sono soggette ad autorizzazione da parte della competente autorità di vigilanza, a condizione che i richiedenti soddisfino determinati requisiti professionali e personali, stabiliti dall'art. 8 LFid (esercizio dei diritti civili, ottima reputazione e garanzia di un'attività irreprensibile, solvibilità, titolo di studio e due anni di pratica in Svizzera, copertura RC). Il Tribunale federale ha avuto già più volte modo di confermare che la LFid sia giustificata da un interesse pubblico preponderante (TF 2C_204/2010 del 24/22/2011, c. 5.2). Il Tribunale ha anche ritenuto giustificato dal profilo dell'interesse pubblico perseguito e da quello della proporzionalità, che l'autorizzazione all'esercizio sia rilasciata se adempiuti cumulativamente i requisiti del titolo di studio e del sufficiente periodo di pratica. Lo stesso Tribunale ha altresì giudicato che da solo il periodo di pratica non garantisce l'interesse pubblico, nemmeno se accompagnato da un esame finale (TF 2C_204/2010 del 24/22/2011, c. 6.2.2).

La LFid stabilisce al proprio art. 12 cpv. 3 che per la tassa di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario e per quella relativa all'iscrizione all'albo rimane riservata la LMI per i richiedenti provenienti da un altro Cantone.

Di principio la COMCO non ha espresso particolari critiche alla LFid, nemmeno nelle proprie raccomandazioni al Canton Ticino del 19 dicembre 2016.

IV. INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

⁵ STF 2C_41/2010 del 17 maggio 2010, c. 6.

⁶ Raccomandazione della COMCO del 19 dicembre 2016 concernente la prassi amministrativa del Cantone Ticino riguardante l'accesso al mercato per gli offerenti esterni, pag. 20.

Fatte queste dovute premesse, con la seguente proposta di legge si vuole proporre l'istituzione di un nuovo albo delle imprese artigianali, che permetta di salvaguardare gli scopi della LIA, ma compatibile con il diritto superiore.

LEGGE sulle imprese artigianali (LIA)

Capitolo primo Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata tra le imprese artigianali, nell'interesse di tutte le parti interessate.

Art. 2 - Definizione

Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo Albo delle imprese artigianali

Art. 3 - Istituzione

¹A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese artigianali.

²Il Consiglio di Stato gestisce l'albo delle imprese artigianali in conformità con la legislazione in materia di protezione dati.

³Il regolamento ne disciplina i particolari.

Art. 4 - Tenuta a giorno e pubblicità

L'albo è conservato dal Consiglio di Stato, che provvede:

- a) alla sua tenuta a giorno;
- b) alla pubblicazione delle notifiche, delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;
- c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;
- d) a rilasciare i relativi estratti.

Art. 5 - Annuncio

¹Tutte le imprese artigianali che intendono eseguire lavori nei rispettivi campi di attività sul territorio del Cantone Ticino hanno l'obbligo di annunciarsi all'albo delle imprese artigianali e hanno il diritto di esservi iscritte.

²L'annuncio avviene un'unica volta, fatto salvo l'obbligo di annunciare ogni modifica.

Art. 6 - Effetti dell'annuncio

L'annuncio all'albo abilita le imprese all'esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

Art. 7 - Modifiche

¹Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.

²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale, della forma giuridica della società, le modifiche di domicilio, sede e recapiti dell'impresa.

Art. 8 - Cancellazioni per perdita dei requisiti

Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti di legge

Art. 9 - Tasse

La procedura di annuncio e di iscrizione all'albo delle imprese artigianali è gratuita.

Capitolo terzo

Albo delle imprese artigianali certificate

Art. 10 - Istituzione

¹Allo scopo di promuovere il rispetto delle norme in materia di mercato del lavoro, istituzioni sociali, edilizia, protezione dell'ambiente e di altri interessi pubblici è istituito un albo delle imprese artigianali certificate.

²Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all'albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 11 e 12.

³Per le persone giuridiche i requisiti devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

⁴Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della persona giuridica, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

⁵Il Consiglio di Stato gestisce l'albo delle imprese artigianali in conformità con la legislazione in materia di protezione dati.

⁶Il regolamento ne disciplina i particolari.

Art. 11 - Requisiti professionali

¹I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.

²Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa, come pure richiedere un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.

Art. 12 - Requisiti personali

I titolari dei requisiti di cui all'art. 11 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
- c) godere di ottima reputazione;
- d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;
- e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità

Art. 13 - Imprese estere

¹Per l'iscrizione le imprese estere devono comprovare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti dalla presente legge. L'impresa estera deve indicare sulla documentazione prodotta a quale corrispondente dichiarazione svizzera si riferisce il singolo documento.

²La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

³I documenti devono essere muniti di postilla ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 settembre 1961.

Art. 14 - Tasse

L'iscrizione, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo delle imprese artigianali certificate sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per le iscrizioni la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a girono a fr. 500.- all'anno, in funzione del dispendio amministrativo e della massa salariale dell'impresa artigianale.

Art. 15 - Effetti dell'iscrizione

¹I fatti richiesti per l'iscrizione all'albo delle imprese certificate non devono più essere provati nell'ambito di una procedura di aggiudicazione secondo la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2011 nei rispettivi campi di attività.

²Il Regolamento disciplina i dettagli e le eccezioni.

Capitolo quarto

Obblighi

Art. 16 - Obblighi delle imprese

Le imprese artigianali sono tenute in particolare a:

- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
- b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
- c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
- d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
- e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
- f) non praticare concorrenza sleale.

Art. 17 - Obblighi di notifica del committente

¹Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare al Consiglio di Stato il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.

²La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.

Art. 18 - Obbligo del Municipio

¹Il Municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge.

²In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala al Consiglio di Stato le eventuali violazioni.

³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo quinto

Disposizioni organizzative e procedurali

Art. 19 - Consiglio di Stato

¹Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).

²La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da cinque membri così ripartiti:

- a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;
- b) due rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;
- c) due rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.

Art. 20 - Commissione di vigilanza

¹Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.

²Il segretariato assicurato dal Consiglio di Stato.

Capitolo sesto

Procedimento disciplinare

Art. 21 - Misure

¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:

- a) l'ammonimento
- b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;
- c) la sospensione dall'albo delle imprese artigianali certificate
- d) la radiazione dall'albo delle imprese artigianali certificate.

²La sospensione e la radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

³Le persone giuridiche sono punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Art. 22 - Procedura

¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²L'interessato ha il diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Capitolo settimo

Disposizioni varie e finali

Art. 23 - Rimedi di diritto

Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 24 - Norme transitorie

¹Le imprese artigianali che, all'entrata in vigore delle modifiche di legge del ..., adempivano i requisiti per essere iscritte come imprese certificate non devono più dimostrare i requisiti per l'iscrizione.

²Il Regolamento disciplina dettagli ed eccezioni.

Art. 25 - Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Amanda Rückert

Aldi - Celio - Corti - Declò Petralli -

Ferrara - Fonio - Galusero - Jelmini -

Lepori - Minotti - Petrini - Viscardi